

L'accertamento sanitario, effettuato dalle Aziende Sanitarie locali o, nelle Province dove la Regione ha delegato l'accertamento, direttamente dall'INPS, consente di verificare i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap.

Possono presentare domanda di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap:

- **i cittadini italiani** con residenza in Italia;
- **i cittadini stranieri comunitari** legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all'anagrafe del comune di residenza;
- **i cittadini stranieri extracomunitari** legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall'articolo 41 del Testo Unico per l'immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

L'accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie locali o direttamente presso l'INPS nelle Province dove la Regione ha delegato l'accertamento all'Istituto.

Il cittadino convocato a visita medica deve consegnare alla Commissione copia della seguente documentazione:

- **documento di riconoscimento;**
- **certificato medico introduttivo inoltrato all'INPS dal proprio medico curante;**
- **documentazione sanitaria relativa alle patologie di cui è portatore;**
- **copia della lettera di convocazione a visita**

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile l'interessato deve recarsi da un medico certificatore (è sufficiente il medico di base) e chiedere il rilascio del **certificato medico introduttivo** che deve indicare, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale, la tessera sanitaria, l'esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico compila il certificato **online** e lo inoltra all'INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del numero univoco del certificato della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all'interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d'invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha **una validità di 90 giorni**.

Ottenuto il certificato medico, la domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap va presentata attraverso il servizio **online** tramite **PIN**. In caso di minore va utilizzato il suo codice PIN e non quello del genitore o tutore. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite il patronato o un'associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Con l'eccezione delle domande di aggravamento previste dalla legge 80/2006) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima della fine della procedura in corso o, in caso di ricorso giudiziario, dell'intervento di una sentenza passata in giudicato.

Ricevuta la domanda completa l'INPS provvede, per le Province dove l'accertamento sanitario è svolto dalle ASL, a trasmetterla **online** alla **ASL** di competenza.

Una volta presentata la domanda, il cittadino riceve la data della visita medica di accertamento, in base al calendario di appuntamento della ASL di residenza o del domicilio alternativo. Nel caso in cui l'accertamento è svolto dall'INPS, saranno le stesse Commissioni mediche dell'Istituto a calendarizzare la data della visita medica.

All'invalido affetto da **patologia oncologica** la visita è fissata **entro 15 giorni** dalla domanda.

In caso di **non trasportabilità** il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, **almeno cinque giorni prima** della data già fissata per la visita ambulatoriale.

Il Presidente della Commissione medica si pronuncia **entro cinque giorni** dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l'ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l'interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l'interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata **rinuncia** e farà **decadere la domanda**.

Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige il **verbale di visita** firmato da almeno tre medici (incluso eventualmente il rappresentante di categoria).

Il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell'INPS che può disporre nuovi accertamenti o procedere con visita diretta.

Il verbale definitivo viene **inviato in duplice** copia all'interessato: una con tutti i dati sanitari (anche sensibili) e l'altra con il solo giudizio finale. L'invio avviene tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC se fornito dall'utente e resta disponibile nella [Cassetta postale online](#).

Sui verbali definiti dalle Commissioni mediche, la Commissione Medica Superiore (CMS) effettua un **monitoraggio a campione** o su segnalazione dei Centri medici dell'INPS. Gli accertamenti disposti dalla CMS, successivamente all'invio del verbale al cittadino possono prevedere un riesame della documentazione sanitaria agli atti o una visita diretta.

Se la Commissione medica ritiene le **minorazioni suscettibili di modificazioni** nel tempo, il verbale indica la data entro cui l'invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.

Con decreto ministeriale 2 agosto 2007 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni **escluse** dagli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle ASL (se non acquisita agli atti) idonea a confermare la minorazione.

Gli invalidi che accusano un **aggravamento** delle proprie condizioni possono presentare apposita domanda online all'INPS completa del certificato medico di accertamento della modifica del quadro clinico preesistente.

Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione finché non sia esaurito l'iter sanitario-amministrativo di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. In caso di aggravamento di malattie oncologiche è sempre possibile fare una nuova domanda.